COMUNE DI RAVENNA

REGOLAMENTO VIDEO SORVEGLIANZA

Regolamento di Videosorveglianza

Capo Primo Principi Generali

4	4	C*	. 114 2	_					
art	7	tina	alità	Δ	വമാ	nın	171	Λn	П

- art. 2 ambito di applicazione e principi generali
- art. 3 informativa

Capo Secondo Trattamento e raccolta dei dati

- art. 4 titolare
- art. 5 responsabile
- art. 6 incaricati del trattamento
- art. 7 finalità istituzionali
- art. 8 modalità di raccolta e requisiti dei dati
- art. 9 avvio trattamento dati personali

Capo Terzo Diritti, sicurezza e limiti nel trattamento dei dati

- art. 10 diritti dell'interessato
- art. 11 sicurezza dei dati

Capo Quarto Tutela giurisdizionale - norme finali

- art. 12 tutela
- art. 13 norma di rinvio
- art. 14 pubblicità del regolamento
- art. 15 entrata in vigore

Capo Primo

Principi generali

Art. 1

Finalità e definizioni

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Ravenna, gestito ed utilizzato dal Corpo di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "banca dati ", il complesso di dati personali presso l'ufficio della Polizia Municipale, trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati:
- c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "titolare", l'Ente Comune di Ravenna, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "**incaricato**" la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento del titolare o del responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono dati personali;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile:
- k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

I) per "codice", il corpo normativo di cui al D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Ambito di applicazione e principi generali

Il presente Regolamento disciplina il trattamento e la conservazione di dati personali, realizzati mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio del Comune di Ravenna, collegato alla centrale operativa del Corpo Polizia Municipale.

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2004 come di seguito definiti:

Principio di liceità: il trattamento di dati personali dal parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi degli articoli 18-22 del Codice.

Principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano risultate insufficienti od incomplete in relazione al grado di rischio presente in una determinata area.

Principio di finalità così come meglio specificato all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 3

Informativa

Il Comune di Ravenna in ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, provvede ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente in prossimità delle strade, parchi e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:

"Area videosorvegliata.

La registrazione è effettuata da Polizia Municipale Ravenna per fini di viabilità – tutela cose e persone" (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003)

Tale segnaletica deve essere collocata nei luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze, non necessariamente a contatto con le telecamere, deve avere un formato ed un posizionamento chiaramente visibile e può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione.

Capo Secondo Trattamento e raccolta dei dati

Art.4

Titolare

Il titolare del trattamento delle immagini delle telecamere è, ai sensi dell'art.28 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Comune di Ravenna.

Il titolare deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza per impedire appropriazioni o usi indebiti dei dati.

Art.5

Responsabile

Il responsabile del trattamento, ai sensi dell'art.29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Comandante della Polizia Municipale, o suo delegato, domiciliato in ragione delle funzioni svolte, in Ravenna presso il Comando Polizia Municipale.

Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle presenti disposizioni.

Il responsabile del trattamento dovrà attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo le legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dalle forze di Polizia.

Il Responsabile della gestione e del trattamento, impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Il responsabile del trattamento dovrà tenere un registro dell'impianto dove annotare gli accessi al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare. Il tutto da lui sottoscritto.

Art.6

Incaricati del trattamento

Potranno essere individuati dal titolare o dal responsabile come incaricati del trattamento, ai sensi dell'art.30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, ulteriori soggetti appositamente formati tra il personale della Polizia Municipale

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

Gli incaricati devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, ospedali, ecc.

In nessun caso, i dati trattati, devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 7

Finalità istituzionali

Il sistema è rivolto a tutta la comunità complessivamente intesa. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono:

- □ tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana sia attraverso un'azione di deterrenza di fatti criminosi, che la presenza delle telecamere è in grado di esercitare, sia favorendo la repressione di fatti criminosi, attraverso il ricorso alle informazioni che il sistema di videosorveglianza sarà in grado di fornire;
- □ rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione sulle zone sorvegliate;
- ututelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- □ rilevare situazioni di rallentamento alla fluida circolazione stradale;
- □ controllare le aree pubbliche offrendo maggiore tutela alle categorie che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sulle attività lavorative.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

Art. 8

Modalità di raccolta e requisiti dei dati

Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa presso il Comando Polizia Municipale e possono, altresì, essere trasmesse alla centrale operativa della Polizia di Stato tramite una infrastruttura di rete dedicata esclusivamente a questo servizio.

Il sistema non è collegato ad altri sistemi né ad alcuna rete pubblica di telecomunicazioni, non è pertanto accessibile da altre periferiche oltre alle centrali operative sopra indicate.

Presso le centrali operative è possibile visualizzare le immagini trasmesse da tutte le telecamere in tempo reale e consultare le immagini registrate.

La registrazione fisica delle immagini avverrà solo presso la centrale operativa della Polizia Municipale e solo da questa sede sarà possibile estrarre le immagini.

I dati sono raccolti attraverso riprese video effettuate, ventiquattro ore su ventiquattro, da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza delle principali strade, piazze, luoghi pubblici, immobili di proprietà comunale, ecc ubicati nel territorio comunale. Le telecamere consentono riprese video a colori o in bianco/nero, possono essere dotate di brandeggio e di zoom ottico.

I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la centrale operativa ubicata presso il comando di Polizia Municipale. Il trattamento sarà effettuato con registrazione su hard disk delle immagini video provenienti dalle telecamere installate sul territorio comunale.

I dati trattati interessano pertanto soggetti e/o mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree videosorvegliate.

Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo consentito dal d.l. 23/02/2009 n. 11 e dalle eventuali, successive, modificazioni ed integrazioni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovraregistrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

Sui veicoli di servizio può essere installato un sistema di documentazione video - fotografica delle operazioni di vigilanza esterna, di pattugliamento, di polizia giudiziaria e delle altre attività d'istituto.

Art.9

Avvio trattamento dati personali

Il Comune di Ravenna, nella persona del responsabile del trattamento, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di apposita segnaletica informativa od altri mezzi di diffusione locale.

Capo Terzo Diritti, sicurezza e limiti nel trattamento dei dati

Art.10

Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che lo riguardano;
- b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
- c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
- l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere presentate direttamente alla Polizia Municipale o trasmesse mediante lettera raccomandata al titolare o al responsabile del trattamento, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

Nel caso di diniego all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 11

Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso la centrale operativa del Comando della Polizia Municipale, dove è custodito il server con l'hard disk per la videoregistrazione digitale.

A questi locali possono accedere, oltre al titolare del trattamento, solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

Previa presenza del responsabile del trattamento, o incaricati, è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione. La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locali non accessibili al pubblico nella parte adibita al controllo.

I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, salvo espressa richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

Capo Quarto Tutela giurisdizionale - norme finali

Art. 12

Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 13

Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alla Legge, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 14

Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune di Ravenna.

Art. 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore all'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.